



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 41/14

Dec. n. 41/14

Il giorno 5 dicembre 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo presentato sul campo di gara dal signor **MANNELLO Gaetano**, nato a Bologna il 4.7.1958 ed ivi residente, alla via Stalingrado n. 24, tesserato e licenziato 2014 con il M.C. "DELLA FUTA" con tessera n. 14074501 e licenza MO Over 21 n. L04278,

avverso le irregolarità tecniche di cui sarebbe stato dotato il motociclo tipo "Villa 350" (telaio n. 0835, Registro Storico n. 127188) del concorrente n. 51, classe B, **GALLINGANI Gianluca**, nell'ambito della manifestazione n. NFG08, Campionato Italiano Gruppo 5 Motocross, tenutasi ad Albettone il 27 e 28 settembre 2014.

In particolare, secondo il reclamante, la forcella montata sul predetto motociclo "Villa 350", sarebbe stata commercializzata negli anni '78/'79, e, pertanto, successivamente all'anno di costruzione del citato modello, avvenuta, invece, nel 1976. Il Commissario Tecnico, investito del reclamo, tuttavia, riteneva di non poterlo decidere sul campo di gara, poiché non era in grado di verificare, nella immediatezza dei fatti, le doglianze del MANNELLO e, di conseguenza, trasmetteva i relativi atti alla C.S.N. ai sensi dell'art. 84.3 R.M.M..

Il G.U.F., letto il reclamo ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il reclamo, nei termini prospettati dal pilota LOMBARDO, non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché della normativa di riferimento, non consente a questo Giudice di accogliere le richieste ivi contenute, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Le circostanze rappresentate dal reclamante sono state oggetto di una dovuta istruttoria, compiuta anche attraverso il parere reso dalla Commissione Sportiva Nazionale, che, nel caso che occupa, ai sensi della norma citata in premessa, ha inviato gli atti *de quibus* a codesto Giudice Unico, unitamente al proprio parere consultivo.

Ebbene, la C.S.N. ha, innanzitutto, giustamente dedotto che quanto asserito dal reclamante è sfornito di supporto probatorio, evidenziando che il reclamante medesimo non ha esibito alcun documento comprovante «*con certezza l'incoerenza temporale tra moto e forcella*». Nonostante ciò, la predetta C.S.N. ha, in ogni caso, tentato di acquisire ogni documentazione utile a «*dimostrare inequivocabilmente il periodo di commercializzazione della forcella in questione*», senza, però, alcun esito. Infatti, trattandosi di atti e documenti particolarmente datati, essi, con ogni probabilità, saranno andati distrutti, o, comunque, non risultano più reperibili.

Tuttavia, la C.S.N. ha acquisito una dichiarazione scritta del costruttore del predetto motociclo, il signor Francesco Villa, il quale ha affermato che le

forcelle anteriori, prodotte dalla casa "Corte Cosso", aventi le stesse caratteristiche di quella oggetto del reclamo, già nel 1976, venivano montate sulle motociclette da lui stesso costruite.

Di conseguenza, deve essere confermata l'attendibilità del Certificato di Conformità Storico - Tecnica a suo tempo rilasciato ed acquisito agli atti unitamente alle fotografie ad esso allegate.

Sulla scorta delle considerazioni di cui innanzi, nonché del parere reso dalla C.S.N., pertanto, questo Giudice ritiene il reclamo privo di fondamento e, quindi, non meritevole di accoglimento.


P.Q.M.

Il Giudice, letti gli atti, letto il parere della C.S.N., unitamente ai documenti acquisiti in sede istruttoria,

- **RIGETTA** il reclamo proposto da **MANNELLO Gaetano**.
- **DISPONE**, ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G., che la **tassa federale all'uopo versata sia incamerata dalla F.M.I.**

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Mannello Gaetano;
- Galligani Gianluca;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Epoca Sport F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;

- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co. Re. Emilia Romagna;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.